

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Auto e i rischi accessori dei Ciclomotori e Motocicli per i danni causati a terzi dalla circolazione.



Che cosa è assicurato?

Garanzia RCA:

- ✓ I danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato.
- ✓ I danni causati ai trasportati.
- ✓ Veicoli adibiti a scuola guida: danni causati all'allievo purché in presenza di istruttore abilitato.
- ✓ Danni a cose di terzi trasportati su veicoli dati a noleggio con o senza il conducente.
- ✓ La copertura vale inoltre anche durante il traino di carrelli non targati.
- ✓ La compagnia di assicurazione risarcisce i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). La legge prevede un massimale minimo per sinistro di 6.450.000 euro per i danni alla persona e di 1.300.000 euro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro.

In aggiunta alla garanzia r.c. auto obbligatoria è possibile acquistare:

Garanzie a tutela della circolazione:

- ✓ **Garanzia Complementare RCA New:** è un pacchetto di garanzie non vendibili singolarmente volte a limitare le possibili rivalse nei confronti del contraente che la compagnia può attivare in caso di sinistro
- ✓ **Garanzia Complementare RCA Gold:** rispetto al precedente pacchetto offre qualche garanzia in più e massimali più elevati

Garanzie a tutela del veicolo assicurato:

- ✓ Incendio
- ✓ Furto
- ✓ Atti Vandalici
- ✓ Fenomeni Naturali

Garanzie a tutela del conducente:

- ✓ **Invalidità permanente da infortuni CARD:** copre gli infortuni del conducente a seguito di un sinistro che rientra nel sistema del Risarcimento Diretto
- ✓ **Infortuni "circolazione su targa":** copre gli infortuni del conducente durante la circolazione del veicolo
- ✓ **Sospensione della patente:** paga un'indennità giornaliera in particolari condizioni di sospensione della patente



Che cosa non è assicurato?

Garanzia RCA:

per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall'assicurazione:

- ✗ il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose;
- ✗ il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;
- ✗ il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;
- ✗ i parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose;
- ✗ se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, per i danni a cose.

In generale, per tutte le garanzie aggiuntive sono esclusi i danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'assicurato. Sono inoltre esclusi i danni verificatisi a seguito di partecipazione del veicolo a competizioni sportive, e i danni conseguenti ad atti di guerra e terrorismo.

Nel dettaglio, le principali esclusioni per le singole garanzie:

- ✗ **Incendio:** i danni provocati da fenomeno elettrico e da atto vandalico.
- ✗ **Furto:** gli accessori non stabilmente fissati.
- ✗ **Atti Vandalici:** i danni al tetto e ai cerchioni ed in genere i danni riconducibili alla circolazione dei veicoli, i danni causati da incendio di origine dolosa.
- ✗ **Assistenza:** se l'assicurato non usufruisce di una o più prestazioni, la società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
- ✗ **Invalidità permanente da infortuni CARD:** se l'assicurato non ha alcuna responsabilità.
- ✗ **Infortuni "circolazione su targa":** "i danni conseguenti a sinistri per i quali il contraente non risulta abilitato alla guida del veicolo assicurato o nel caso di veicolo guidato da persona per la quale sia stata ravvisata la violazione dell'art. 186 o 187 del C.S.
- ✗ **Sospensione patente:** ritiro patente per superamento limiti di velocità oltre 60 km/h.

Garanzie a tutela dell'assicurato:

- ✓ **Lifestyle pacchetto base:** rimborsa il premio della polizza auto nel caso di perdita del lavoro del contraente
- ✓ **Lifestyle pacchetto plus:** rimborsa il premio della polizza auto e della tassa di circolazione nel caso di perdita del lavoro del contraente
- ✓ **Tutela legale "Circolazione":** la garanzia presta assistenza stragiudiziale e giudiziale per la tutela dei diritti dell'assicurato ✓
Tutela Legale "Circolazione Plus": rispetto alla precedente offre maggiori coperture
- ✓ **Tutela Legale "Patente Imprese"** (acquistabile solo da persone giuridiche): permette di acquistare anche una diaria conseguente la sospensione della patente di guida a favore dell'assicurato

Garanzie di assistenza (solamente per i motocicli):

- ✓ **Assistenza:** è un pacchetto di prestazioni non vendibili singolarmente a tutela del veicolo assicurato e dei passeggeri

- ✗ **Lifestyle e Lifestyle Plus:** la perdita di impiego a seguito di licenziamento per giusta causa o volontà dell'Assicurato.
- ✗ **Tutela legale "Circolazione", "Circolazione Plus" e "Patente Imprese":** se il veicolo non è coperto da regolare copertura RCA e per materia fiscale/tributaria e amministrativa.



Ci sono limiti di copertura?

Le garanzie prestate sono diverse e possono prevedere differenti limitazioni di copertura.

La compagnia ha diritto di esercitare la Rivalsa nei confronti dell'assicurato per le somme pagate ai terzi danneggiati principalmente nei casi seguenti:

- ! guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- ! partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive;
- ! conducente non abilitato alla guida;
- ! danni subiti dai terzi trasportati in violazione delle disposizioni vigenti;
- ! conducente minore di 26 anni in caso di opzione "rivalsa per guidatori di età inferiore a 26 anni compiuti" e conducente minore di 30 anni in caso di opzione "rivalsa per guidatori di età inferiore a 30 anni";

Alcune garanzie possono prevedere imitazioni di indennizzi e franchigie.

- ! Il massimo indennizzo rappresenta l'importo massimo liquidabile dall'Impresa per la specifica garanzia.
- ! La franchigia rappresenta la parte dell'ammontare del danno che rimane a carico dell'assicurato



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati aderenti all'Unione Europea, nonché in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia, nel Principato di Monaco, in Svizzera, Andorra e Serbia.
- ✓ L'assicurazione ti copre anche negli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde riportati nel certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde), che ti viene rilasciato insieme al certificato di assicurazione. L'assicurazione non vale invece per gli Stati le cui sigle internazionali siano barrate sulla Carta Verde.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano una modifica del rischio assicurato (ad esempio cambio di residenza, cambio di proprietà, rottamazione/vendita/esportazione del veicolo, modifica dell'alimentazione, subentro di un comproprietario).

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.



Quando e come devo pagare?

La prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza, le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze.

Puoi pagare il premio tramite assegno bancario o circolare N.T. intestati all'impresa o all'intermediario, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge.

Il premio della polizza RCA è comprensivo di imposte e del contributo al servizio sanitario nazionale. L'aliquota delle imposte può variare in base alla provincia di residenza del proprietario del veicolo.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura inizia dal giorno ed ora di pagamento del premio salvo che la polizza stabilisca una data successiva. In tal caso la copertura decorre dalle ore 24 di tale data.

Il contratto auto è sempre di durata annuale e può prevedere frazionamenti della rata di premio, salvo che non sia una polizza di durata temporanea.

Nel caso in cui la copertura sia venduta contestualmente ad un contratto RCA, la copertura finisce alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza annuale o della rata di premio.

Nel caso in cui la copertura non sia venduta contestualmente ad un contratto RCA, la proroga della copertura alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza della rata, è prevista per le sole rate intermedie.

Per la polizza temporanea la copertura finisce alle ore 24 del giorno di scadenza della polizza.



Come posso disdire la polizza?

La polizza RCA è senza tacito rinnovo, pertanto alla scadenza annuale di polizza non occorre dare alcuna disdetta. La copertura in ogni caso è estesa per i 15 giorni successivi o fino a che non decorre una nuova copertura.

Prima della scadenza annuale pattuita il contratto può essere annullato in qualsiasi momento per vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva del veicolo. In questi casi sei tenuto a darne tempestiva comunicazione alla compagnia e hai diritto al rimborso della parte di premio già pagata relativa al periodo residuo che, però, non comprende le quote relative alle imposte e al contributo al SSN.

Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza e non è vincolato a favore di terzi, puoi recedere dal contratto entro 14 giorni dalla data di ricezione dei documenti assicurativi.

La richiesta di recesso va fatta inviando una raccomandata A.R. all'Agenzia presso cui è stato stipulato il contratto e/o alla Direzione della SOCIETÀ (Ufficio Assunzione Auto), Via Ignazio Gardella 2 - 20149 Milano o, in alternativa, inviando una Pec all'indirizzo vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it. Alla richiesta dovranno essere allegati gli originali di Certificato di assicurazione, Carta verde e Polizza, oppure una dichiarazione di avvenuta distruzione dei documenti assicurativi, regolarmente firmata e corredata da fotocopia della Carta di Identità.